



Comune di
Riva San Vitale

AVVISO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PER L'ANNO 2026

Il Municipio di Riva San Vitale, richiamati gli articoli 296 e 297 della Legge Tributaria, ha deciso:

- la riscossione dell'imposta comunale dell'anno 2026 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in misura di circa il 90% di quanto dovuto in base all'ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presunto.
- i termini di pagamento per le rate di acconto sono così fissati:

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| <i>prima rata:</i> | <i>esigibile al 1° aprile 2026</i> | <i>termine di pagamento 30 aprile 2026</i> |
| <i>seconda rata:</i> | <i>esigibile al 1° giugno 2026</i> | <i>termine di pagamento 30 giugno 2026</i> |
| <i>terza rata:</i> | <i>esigibile al 1° agosto 2026</i> | <i>termine di pagamento 31 agosto 2026</i> |

a partire dal 2027, la quarta rata a conguaglio deve essere pagata alla data di intimazione del conteggio.

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25%, dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione. Se la restituzione avviene entro 30 giorni, dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.

Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

Le spese derivanti dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di franchi 20.-, non sono conteggiati.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi